

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la modificazione della legge cantonale sulla pesca
del 5 dicembre 1949

(del 20 ottobre 1969)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La legge cantonale sulla pesca risale al 5 dicembre 1949 mentre il capitolo riguardante le patenti fu trattato separatamente con decreto legislativo del 27 febbraio 1950. Questo fatto dimostra che il capitolo tasse riveste un'importanza speciale, tanto è vero che esso fu ulteriormente modificato con decreto legislativo del 30 dicembre 1959.

L'aumento veramente notevole del numero dei pescatori — da 3189 nel 1950 a 15.119 nel 1968 —, i sistemi di pesca che si perfezionano ogni anno, la sostituzione delle vecchie reti di cotone con quelle di nylon sui laghi Verbano e Ceresio, le conseguenze dei lavori idrici eseguiti ed in corso di esecuzione, l'inquinamento progressivo delle acque hanno inciso in maniera sensibile sulle possibilità di pesca nel Cantone, tanto da indurre a un riesame delle attuali disposizioni legislative, se si vuole tutelare convenientemente la pescosità delle nostre acque.

Il Dipartimento dell'economia pubblica, dopo aver esaminato i mezzi a disposizione per realizzare un'efficace tutela del patrimonio ittico e degli interessi legittimi dei pescatori e dopo avere sentito il parere dell'Ufficio interessato, della Federazione acquicoltura e pesca e della Commissione cantonale consultiva, è giunto alla conclusione che la modifica del capitolo concernente le tasse delle patenti di pesca può rappresentare un mezzo idoneo per conseguire risultati non solo opportuni, ma anche necessari.

In sintesi le misure che vengono proposte dovrebbero contribuire alla realizzazione dei seguenti scopi:

1. LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI PESCATORI

L'aumento, come risulta dalla statistica che segue, non è dato solo dal pescatore indigeno, ma in larga misura da quello proveniente dall'estero.

Patenti rilasciate nel 1968

<i>Categoria</i>	<i>Pescatori</i>	<i>Pescatori</i>
	<i>domiciliati</i>	<i>non domiciliati</i>
	<i>No.</i>	<i>No.</i>
I.a	4	—
II.a	155	11
III.a	312	18
IV.a <i>annuale</i>	6210	1041
<i>quindicinale</i>	934	2793
V.a <i>annuale</i>	794	1592
<i>quindicinale</i>	46	1209
Totale	8455	6664

Non si deve tuttavia pensare che l'aumento delle tasse sia proposto per colpire il pescatore straniero. Lo Stato ha tenuto debito conto degli interessi turistici e di quei fattori psicologici che avrebbero potuto fare apparire il

provvedimento come inteso unicamente ad eliminare la temuta concorrenza. Tuttavia un diverso trattamento del pescatore locale è giustificato dall'opera di ripopolamento svolta dalle singole società di pesca nel Cantone e dal fatto che i domiciliati, con il pagamento delle imposte, concorrono alle spese statali effettuate a favore della pesca.

Inoltre lo Stato, limitando le proposte del Comitato federativo — in considerazione della prassi seguita in sede federale — ha introdotto disposizioni favorevoli al pescatore professionista indigeno, al fine di proteggere un'attività che rappresenta pur sempre un elemento dell'economia cantonale.

2. CONTRIBUTO FINANZIARIO

Lo Stato è impegnato in una vasta azione per la protezione e lo sviluppo del patrimonio ittico dei corsi d'acqua e dei laghi :

- a) aumento delle unità del corpo di vigilanza ;
- b) costruzione di allevamenti e di stabilimenti di piscicoltura per la produzione dei quantitativi di pesce annualmente necessari al ripopolamento delle acque ;
- c) intensificazione delle azioni di ripopolamento, ripartite razionalmente, in base a un preciso piano programmato.

Tutto ciò comporta una spesa notevole, come risulta dai rendiconti annuali.

Alla luce di quanto sopra esposto le uniche disposizioni legislative che, per la tutela degli interessi ittici e nel contempo per fornire allo Stato i mezzi finanziari adeguati, possono essere modificate, sono quelle contenute nel capitolo delle patenti, a meno che non si voglia limitare in modo sensibile l'esercizio della pesca, il che non appare opportuno, anche perchè esso nei corsi d'acqua e specialmente nei laghi rappresenta un mezzo per favorire l'equilibrio della fauna ittica, alla condizione che da parte dei pescatori siano rispettate le disposizioni vigenti.

Il progetto di decreto legislativo, sempre al capitolo delle patenti, prevede, oltre alla variazione delle tasse, anche le seguenti modifiche :

Art. 2, paragrafo 3

« Ai non domiciliati e ai non dimoranti nel Cantone, la patente viene rilasciata dal Dipartimento dell'economia pubblica, Ufficio caccia e pesca, il quale può delegare la competenza ai Comuni ».

La modifica proposta vuole evitare uno stridente contrasto tra quella che è l'attuale norma imperativa della legge (ai non residenti nel Cantone, la patente di pesca è rilasciata dal Dipartimento dell'economia pubblica) e la prassi seguita sino ad oggi nel rilascio delle patenti agli stranieri.

In altre parole si ritiene utile di non legare totalmente le mani allo Stato con una disposizione tassativa, ma di lasciare la facoltà al Dipartimento interessato di organizzare il rilascio delle patenti ai non domiciliati secondo le circostanze.

Art. 4, paragrafo 1

Si prevede l'aumento delle categorie delle patenti di pesca, da cinque a sei.

La patente di IV.a categoria, attualmente in vigore, oltre all'esercizio della pesca con la canna nei fiumi e nei laghi alpini, autorizza pure l'uso, sui laghi Verbano e Ceresio, della tirlindana, della spaderna, della cavedanera, della lanzettera e della canna oltre la riva.

Lo scopo che ci si prefigge è quello di evitare che pescatori di lago invadano anche i corsi d'acqua, facilitati dal diritto concesso loro dal possesso di un'unica patente.

In accordo con la Federazione acquicoltura e pesca si è ritenuto necessario introdurre all'art. 4 del progetto in esame una nuova categoria di patente, limitata all'uso, sui laghi Verbano e Ceresio, degli attrezzi precedentemente accennati (patente di V.a categoria).

Art. 4, paragrafo 3

Si prevede lo stralcio del paragrafo 3 in quanto la facilitazione prevista nella legge attuale in materia di tasse per il ticinese non domiciliato nel Cantone, è anticostituzionale. D'altra parte nessun obbligo vincola il Cantone a favore dei pescatori domiciliati (italiani) a Campione.

Il paragrafo in esame è sostituito dal seguente :

« I pescatori non domiciliati in un Comune del Cantone, ma stabilmente dimoranti, che possono cioè comprovare di risiedere nel Ticino da almeno tre anni ininterrotti, hanno diritto alla patente di pesca al medesimo prezzo stabilito per i domiciliati. L'accertamento va fatto in base al libretto di dimora ».

Si tratta dello stesso principio contemplato dalla legge cantonale sulla caccia.

Art. 6

Le spese di ripopolamento sono finanziate da uno speciale Fondo di ripopolamento pesci, al quale viene devoluto il 35 % del provento annuale delle patenti.

Non viene proposto l'aumento dell'aliquota a favore del Fondo. In caso di necessità lo Stato potrà provvedere direttamente al finanziamento parziale o totale di talune opere.

Le proposte riforme dovrebbero entrare in vigore con il 1. gennaio 1970. Urge quindi un loro esame.

Le mozioni dell'on. P. Poma per la salvaguardia del patrimonio ittico cantonale

L'on. Poma ha presentato due mozioni in materia di pesca : l'una nella seduta del Gran Consiglio del giorno 8 luglio 1963 e la seconda nella seduta dello stesso Gran Consiglio del 25 novembre 1968. L'una e l'altra interessano in modo particolare la riforma della legge cantonale sulla pesca in materia di patenti. A questa richiesta è stata data soddisfazione nella misura contemplata in questo messaggio.

Gli altri problemi proposti con la mozione e che sono di ordine organizzativo ed amministrativo (modifica della tabella delle reti, intensificazione dell'azione di ripopolamento e dotazione di motoscafi per gli agenti incaricati della sorveglianza sui laghi), sono già stati risolti.

Le due mozioni sono quindi da considerarsi come evase.

Vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione al progetto di decreto allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

LEGGE
che modifica alcuni articoli della legge cantonale sulla pesca
del 5 dicembre 1949

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 ottobre 1969 n. 1613 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Gli articoli 2 e 4 della Legge cantonale sulla pesca del 5 dicembre 1949 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 2

Il diritto di esercitare la pesca è subordinato al possesso della patente.

La patente è annuale e quindicinale, ed è rilasciata dal Municipio di domicilio o di dimora del richiedente.

Ai non domiciliati e ai non dimoranti nel Cantone, la patente viene rilasciata dal Dipartimento dell'economia pubblica, Ufficio caccia e pesca, il quale può delegare la competenza ai Comuni.

La patente è personale e non trasferibile.

Art. 4

Le patenti sono distinte nelle seguenti categorie:

<i>Categoria</i>	<i>T a s s a</i>	
	<i>domiciliati</i>	<i>stranieri</i>
	Fr.	Fr.
I.a Reti tipo bedine e a strascico — annuale	300,—	—,—
II.a Reti da posta (non mantellate) — annuale	150,—	300,—
III.a Tramagli e bertovelli — annuale	100,—	250,—
IV.a Canna semplice e da lancio sui corsi d'acqua e laghi alpini — annuale	45,—	200,—
	20,—	40,—
V.a Tirlindana, spaderna, cavedanera, lanzettera e canna oltre la riva dei laghi Verbanò e Ceresio — annuale	35,—	80,—
	15,—	30,—
VI.a Canna a mano con mulinello da lancio dalla riva o da barca ormeggiata alla riva — annuale	10,—	30,—
	5,—	20,—

La patente di una categoria superiore dà diritto all'esercizio della pesca con reti e attrezzi delle categorie inferiori.

I pescatori non domiciliati in un Comune del Cantone ma stabilmente dimoranti, che possono cioè comprovare di risiedere nel Ticino da almeno tre anni ininterrotti, hanno diritto alla patente di pesca al medesimo prezzo stabilito per i domiciliati. L'accertamento va fatto in base al libretto di dimora.

I pescatori che non hanno compiuto gli anni 18 sono esenti dal pagamento della tassa per la patente di VI.a categoria, limitatamente all'uso della canna senza mulinello da lancio.

Il regolamento di applicazione fissa le condizioni e le tasse per l'esercizio della pesca con l'aiuto di accompagnatori.

Art. 2. — Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone ed entra in vigore con il 1. gennaio 1970.

Modifiche avvenute :

27 febbraio 1950

30 dicembre 1959

12 dicembre 1966.

